

SCHEMA DI LETTURA

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, modifica la lettera l) del comma 2 dell'art 2 del D.Lgs. 303/1999.

Nella citata disposizione sono esplicitate le funzioni per l'esercizio delle quali il Presidente si avvale della Presidenza del Consiglio; in particolare la lettera l) del secondo comma indicava "il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale". Con la modifica apportata dal presente decreto tali competenze vengono precisate ed ampliate; infatti viene inclusa anche la disciplina della attività di informazione e tutto quanto concerne l'editoria ed i prodotti editoriali. Questa disposizione non ha portata innovativa se non in quanto al rango primario dell'atto che la reca, giacché ribadisce ciò che era stato già stabilito nel D.P.C.M. 31 maggio 2002 (G.U. 12-6-2002 n. 136) recante "Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria". Infatti l'art. 1 che elenca le funzioni del Dipartimento al comma 1 prevede che " Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative alla editoria e ai prodotti editoriali....".

Peraltro tale attribuzione di funzione è già stata confermata dall'art. 20 del D.P.C.M. del 23 luglio 2002 (G.U. 4-9-2002, n. 207) che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali funzioni saranno svolte dai tre uffici di livello dirigenziale in cui si articola il Dipartimento.

L'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto sostituisce il comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 303/1999. In esso si continua a prevedere che "in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo".

Tale disposizione era già prevista nel comma 3 che ora viene sostituito; la novità consiste nel fatto di far salvo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 11, comma che è recato dall'art. 6, comma 2, del presente decreto. Il sopracitato comma 4-ter prevede che le vacanze dei posti nell' organico del personale di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M. 11 luglio 2003 siano ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento con concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e il restante trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.

Il comma 2 aggiunge 3 ulteriori commi all'art. 9 del D.Lgs. 303/1999, di cui due (5-bis e 5-ter) recanti disposizioni relative al trattamento giuridico ed

economico del personale di prestito e il terzo (5-quater) concernente l'organizzazione delle strutture di supporto o di missione.

In particolare, il comma 5-bis equipara a tutti gli effetti giuridici e di carriera il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo a quello prestato nelle amministrazioni di appartenenza, precisando altresì che tali posizioni non possono in alcun caso determinare pregiudizio al dipendente.

Il comma 5-ter, invece, assegna gli oneri relativi al trattamento economico del personale di prestito, effettuando una distinzione. Qualora, infatti il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza (in posizione di comando o di fuori ruolo comprese le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo - art. 11 della L. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - nonché le strutture di missione - art. 7, comma 4, del D.Lgs. 303/1999 -) appartenga ad un'amministrazione che rientra nell'ambito della contrattazione del comparto dei ministeri, tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza e gli oneri rimangono a carico di queste ultime. Viceversa, qualora il personale di prestito appartenga ad altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto dei ministeri, allora gli oneri relativi al trattamento economico vengono ripartiti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'amministrazione di appartenenza.

Il comma 5-quater precisa che i provvedimenti istitutivi delle strutture di supporto o di missione devono indicare le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale anche dirigenziale; tale contingente, considerata la temporaneità della stessa struttura, non può determinare variazioni nella consistenza organica del ruolo del personale dirigenziale, nonché in quella del ruolo speciale della Protezione civile, previste dagli articoli 9 bis e 9 ter recati dal presente decreto.

La creazione delle strutture di supporto e di missione non deve comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 3 introduce un nuovo articolo, il 9-bis, riguardante il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 1** istituisce il ruolo dei consiglieri e dei referendari in cui sono inquadrati rispettivamente i dirigenti di 1^a e 2^a fascia e le cui dotazioni organiche sono determinate con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (**comma 2**), provvedimenti che possono essere soggetti ad ulteriori modifiche sempre con decreti del Presidente del Consiglio (**comma 4**).

I posti di funzioni dirigenziali, nei limiti stabiliti con DPCM, possono essere coperti anche da personale dirigenziale di prestito appartenente ad altre amministrazioni (**comma 3**), con l'eccezione del personale incaricato delle funzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L. 400/1988 (segretario generale, vicesegretario generale e capi dei dipartimenti).

Il **comma 5**, salvo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8, ribadisce le norme generali in materia di accesso alla dirigenza (pubblico concorso e corso-

concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione) richiamando le disposizioni di cui all'art 28, comma 2, del D.Lgs.165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

Tale comma prevede che al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

I **commi 6, 7 e 8** regolano la fase di prima attuazione: le dotazioni organiche del personale dirigenziale sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il D.P.C.M. 23 luglio 2002 e successive modificazioni, riservando al personale di prestito una quota pari al dieci per cento, fatto salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della l. 400/1988. Nel ruolo sono inquadrati, anche in soprannumero con eventuale successivo riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di 1^a e 2^a fascia secondo le disposizioni contenute nell'emanando regolamento previsto dall'art.10, comma 2, della L. 145/2002 (*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato* - c.d. legge Frattini), fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2.

Il citato articolo 10, comma 2, prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore

di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150](#).

Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie.

Il comma 8 regola le modalità di copertura di eventuali posti vacanti nel ruolo del personale dirigenziale di 2^a fascia successivi all'inquadramento effettuato ai sensi dei commi precedenti e fino al 31-12-2005. Si prevede che tali posti vacanti siano ricoperti per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale laureato che entro il 31 dicembre 2002 è stato incaricato di funzioni dirigenziali (artt.14 e 19 del D.Lgs.165/2001), nonché ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali e che alla data del 31 dicembre 2002 prestavano servizio in strutture comunque collocate presso la Presidenza e per il restante trenta per cento, tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento (art. 69, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001) e agli idonei ai concorsi pubblici banditi dalla Presidenza (art. 39, comma 15, L. 449/1997 - legge finanziaria).

Ai sensi del **comma 9**, l'articolazione delle posizioni organizzative e delle connesse retribuzioni di posizione dei dirigenti è rimessa alla contrattazione collettiva di comparto.

L'articolo 4 inserisce l'articolo 9-ter nel D.Lgs 303/1999 e reca l'istituzione del ruolo speciale del personale dirigenziale e non dirigenziale della Protezione civile. Tali ruoli tecnico-amministrativi sono istituiti, ai sensi del **comma 1**, per assicurare le funzioni di coordinamento in materia di protezione civile.

Si segnala che, con gli interventi previsti dalla L. 401/2001 in materia di coordinamento delle strutture della protezione civile, è stata soppressa l'Agenzia di protezione civile mediante la modifica al D.Lgs. 300/1999. La stessa legge citata ha anche modificato il D.Lgs. 303/1999, espungendo il trasferimento alla soppressa Agenzia delle competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza. Si ricorda inoltre che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha attribuito al Presidente del Consiglio il coordinamento delle attività di protezione civile, avvalendosi per questo dell'apposito Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Il comma 2 stabilisce che nel ruolo speciale dirigenziale istituito dal precedente comma siano inquadrati dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza. Viene fatta salva la possibilità di opzione prevista dall'articolo 10, comma 2, L. 145/2002.

L'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*), riserva ad un regolamento di attuazione la definizione delle procedure e delle modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e di seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni. La disposizione fa comunque salva la possibilità per il dirigenti di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale.

Si segnala, inoltre, che il riordino della dirigenza statale recato dalla L. 145/2002, ha comportato la modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente il ruolo unico dei dirigenti articolato in due fasce, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ruolo unico viene soppresso, prevedendosi, in sua vece, l'istituzione di un ruolo dei dirigenti in ciascuna amministrazione dello Stato – anche ad ordinamento autonomo – anch'esso (come già quello unico) articolato in due fasce. Nell'ambito di ciascuna fascia sono definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.

Il **comma 3** stabilisce che nel ruolo speciale non dirigenziale istituito dal precedente comma 1 sia inquadrato: il personale già appartenente al ruolo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dalla legge n. 730 del 1986; il personale già appartenente al Servizio Sismico Nazionale (tabella E del D.P.R. n. 106 del 1993); il personale reclutato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253.

La legge 28 ottobre 1986, n. 730 (*Disposizioni in materia di calamità naturali*) introduce, all'articolo 12, ruoli speciali ad esaurimento. In tali ruoli è stato immesso, personale convenzionato da enti, amministrazioni e Commissari del Governo, con appositi fondi, in relazione a taluni eventi sismici. L'immissione nei ruoli speciali è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, nonché al superamento di un concorso.

Per quanto concerne il Servizio Sismico Nazionale, si ricorda che tale servizio fa parte dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio. Opera con funzioni di prevenzione ed è regolato dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dai successivi D.P.R. 85/1991 e D.P.R. 106/1993 (che recano entrambi norme per il potenziamento dei servizi tecnici). In particolare, la tabella E del D.P.R. 106/1993, citata nella norma in commento, reca disposizioni sull'organico del ruolo tecnico del servizio sismico, rispettivamente dirigenziale e non dirigenziale.

Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, autorizza, all'articolo 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento della Protezione civile.

Il **comma 4** stabilisce che si provveda alla determinazione degli organici dei ruoli qui istituiti con decreto del Presidente del Consiglio. Tali decreti dovranno anche determinare il contingente del personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile, in misura comunque non superiore alla consistenza dei predetti ruoli. I decreti del Presidente del

Consiglio saranno adottati ai sensi degli articoli 7, 9 e 11 del D.Lgs. 303/1999. Tali norme recano disposizioni in tema di autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio. In virtù di tale autonomia, con Decreto del Presidente del Consiglio si fissa l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza. Ai sensi dell'articolo 9 il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.

Il **comma 5** reca l'abrogazione dei ruoli speciali istituiti ai sensi della L. 730/1986 e della tabella E del D.P.R. 106/1993, citati al precedente comma 3 al quale si rimanda.

L'articolo 5 in commento reca modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999 in tema di riordino dei compiti operativi e gestionali della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 1** reca due nuovi commi, *3-bis* e *3-ter*.

Il nuovo comma *3-bis* prevede la possibilità di destinare dirigenti di prima o seconda fascia nelle sedi di rappresentanza del Governo presso le regioni a statuto speciale. Alle medesime funzioni possono essere destinati dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza o in posizione di comando o fuori ruolo, in una percentuale non maggiore di quella stabilita con il decreto del Presidente di cui all'articolo *9-bis*, comma 3, al quale si rimanda.

Il nuovo comma *3-ter* stabilisce che i dirigenti che sono risultati vincitori di concorso banditi per la soppressa tabella C, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso Prefetture o Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno alla corrispondente qualifica.

Si ricorda che la tabella C della L. 400/1988 recava l'organico dei commissariati del Governo nelle regioni, incrementato successivamente con D.P.C.M. 30 novembre 1995, nonché dal D.Lgs. 310/1991 per la sola provincia autonoma di Bolzano. Si ricorda che la tabella C era riferita all'articolo 39 della L. 400/1988, relativo al personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni. Quest'ultimo è stato abrogato dall'articolo 12 del decreto D.Lgs. 303/1999 che ha dettato nuove disposizioni sul sistema di rapporti con le autonomie all'articolo 4. La tabella C deve quindi intendersi non più operante.

Il **comma 2** reca cinque nuovi commi dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 303.

Il nuovo comma *6-bis* stabilisce che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare venga trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse e i comandi in atto. Il ministero dell'economia apporta con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

Si ricorda che l'art. 78 della legge n. 448/1998 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un "Comitato per l'emersione del lavoro non regolare", composto di nove membri, nominati con D.P.C.M. Il Comitato, insediatosi il 15 luglio 1999, oltre ad attuare tutte le iniziative, anche di carattere informativo, ritenute utili per favorire l'emersione, ed a valutare i risultati degli organismi locali, esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE *"per le deliberazioni del caso"*.

Il nuovo comma 6-ter reca il trasferimento di compiti, funzioni e relative risorse del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Tali compiti e funzioni vengono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. La norma in esame innalza inoltre il limite delle 150 unità dell'organico dell'Autorità per l'informatica a 200 unità. Tale limite si deve ora riferire al Centro tecnico.

Il nuovo comma 6-quater stabilisce che il personale trasferito in seguito alle disposizioni qui considerate mantiene il trattamento giuridico ed economico.

Il comma 6-quinquies demanda a successivi regolamenti il riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il comma 6-sexies reca l'abrogazione di norme superate dalla presente disciplina. In particolare:

- l'articolo 17, comma 9, della legge n. 127 del 1997;
- l'articolo 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000;
- il decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

Si ricorda che il Centro tecnico è stato istituito dal comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa, come struttura presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. La stessa norma stabiliva che il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. Successivamente la legge 24 novembre 2000, n. 340 ha collocato lo stesso Centro tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale.

Per quanto riguarda il Centro nazionale per l'informatica, si ricorda che esso è stato istituito dal comma 3, dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 1993. Si ricorda, relativamente a quest'ultimo decreto, che tutti i riferimenti all'Autorità per l'informatica in esso contenuti, devono ora considerarsi riferiti al Centro nazionale, che sostituisce, così, la suddetta Autorità.

Il **comma 3** inserisce tre nuovi commi dopo il comma 11 dell'articolo 10 del D.Lgs. 303/1999.

Il nuovo comma 11-bis prevede che i compiti di sicurezza e vigilanza presso la Presidenza vengano svolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri presso una Sovrintendenza appositamente costituita con decreto del Presidente

del Consiglio, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 33 della legge n. 400 del 1988. Viene fatta salva la disciplina del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83.

L'articolo 33 della legge n. 400 del 1988 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, venga fissato il contingente del personale appartenente ai Corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza. L'articolo 18 della stessa legge reca disposizioni sull'emanazione di decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici. Si ricorda, infine, che il decreto-legge n. 83 del 2002, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, reca disposizioni circa i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce.

Il comma 11-ter dispone che la Presidenza può provvedere all'amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto attraverso società per azioni appositamente costituita. Si può prevedere anche la partecipazione minoritaria di soggetti privati, scelti con procedure di evidenza pubblica. I rapporti tra presidenza e società sono regolati con contratto di servizio. Il personale in servizio presso la Presidenza può essere distaccato presso la società, su base volontaria. Le modalità di tale procedura devono essere definite con specifico atto nell'ambito del contratto di servizio.

L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 11 del D.Lgs. 303/1999, necessarie per armonizzare la norma con le modifiche previste dal presente schema di decreto.

Il comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. 303/1999 stabilisce che il rapporto tra il personale a graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime. Tale limite viene qui abrogato (**comma 1**).

Il **comma 2** inserisce due commi dopo il comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. 303/1999.

Il nuovo comma 4-bis sopprime il secondo periodo dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11 luglio 2003, che stabilisce che il contingente del personale di prestito in servizio presso le strutture della Presidenza venga ridotto fino a raggiungere una percentuale non superiore al 20% del personale di ruolo della Presidenza stessa. Tale abrogazione è evidentemente connessa a quella recata dal comma precedente.

Il nuovo comma 4-ter riguarda le coperture di posti vacanti nell'organico del personale di ruolo determinato dalla tabella A del D.P.C.M. 11 luglio 2003.

Come sopra accennato, i posti vacanti dovranno essere coperti tramite concorso pubblico per il 40%, concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo (30%), concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza (30%).

Il **comma 3** inserisce un nuovo comma 7-*bis* all'articolo 11. Tale comma prevede che ai fini dell'espletamento dei concorsi previsti dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* (inserito dall'articolo 3 del presente provvedimento, al quale si rimanda per il relativo commento), si possono prevedere ulteriori assunzioni nel limite di trenta unità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11.

Quest'ultimo prevede che il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale qualora, in sede di prima applicazione del presente decreto n. 303, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati.